



Decreto Dirigenziale n. 4 del 03/02/2011

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 4 Finanze e Tributi

Oggetto dell'Atto:

**AUTORIZZAZIONE AL SEVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA -
AGENZIA MIELE DI MIELE BIAGIO**

IL DIRIGENTE

VISTO

- l'art. 17 – comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha demandato alla regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali;
- l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 il quale riconosce ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264, la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 del sopra richiamato art. 17;
- il Decreto del Ministero delle Finanze 13 settembre 1999 avente ad oggetto: "Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 ed amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche";

ESAMINATA

- l'istanza di adesione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche presentata dal polo telematico Avantgarde con nota del 30.12.2010, ed acquisita a questo Settore in data 05.01.2011 con prot. n. 2011.0008174, per conto del Sig. Miele Biagio, nato a Roscigno (SA) il 31.05.1964 - C.F. MLIBGI64E31H564I e residente in Roscigno (SA) alla Via Madonna delle Grazie, n. 15 nella sua qualità di titolare della ditta individuale "Agenzia Miele di Miele Biagio" con sede in Roscigno (SA) alla Via Dante Alighieri, n. 66, P.IVA 02558790651;

RILEVATO

- che la ditta individuale "Agenzia Miele di Miele Biagio" con sede in Roscigno (SA) alla Via Dante Alighieri, n. 66, P.IVA 02558790651, è stata già autorizzata al servizio di riscossione della tassa automobilistica, quale aderente ad altro Polo telematico ai fini del collegamento, con Disposizione Dirigenziale del 28.04.2004 prot. n. 2004.0352057;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 13 settembre 1999 i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264 devono prestare, a garanzia degli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa unica, anche in forma solidale e collettiva, a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;

PRESO ATTO

- che il Sig. Miele Biagio nella qualità di titolare della ditta individuale "Agenzia Miele di Miele Biagio" risulta autorizzato dalla Provincia di Salerno, ai sensi della legge 08 agosto 1991 n. 264, giusto provvedimento autorizzatorio n. 335/05 del 29.03.2005;
- che la ditta individuale "Agenzia Miele di Miele Biagio", come sopra generalizzata, ha presentato copia del modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite procedura RID;
- che la ditta individuale "Agenzia Miele di Miele Biagio", come sopra generalizzata, risulta garantita da polizza fidejussoria singola, rilasciata ai sensi dell'art. 3 del D.M. 13 settembre 1999 e conforme allo schema allegato al predetto D.M, a garanzia degli obblighi convenzionali, e già agli atti del Settore ed in corso di validità;
- che la ditta individuale "Agenzia Miele di Miele Biagio", ha cessato il proprio rapporto con il precedente Polo telematico, come da nota prot. n. 2011.0080194 del 02.02.2011 ai fini del collegamento informatico per il pagamento delle tasse automobilistiche;
- che il soggetto richiedente ha regolarmente sottoscritto il contratto con il polo telematico Avantgarde ai fini del collegamento informatico con gli archivi delle tasse automobilistiche;
- che, ai fini dello svolgimento del servizio, alla ditta individuale "Agenzia Miele di Miele Biagio" permane l'attribuzione del codice riscossore ASA1940;

VERIFICATO

- che il richiedente è in possesso dei requisiti necessari e sufficienti per poter essere autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche;
- che tutte le procedure risultano correttamente eseguite e che la documentazione trasmessa risulta essere conforme a quanto previsto dal DM 13 settembre 1999 e dalla Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009;

VISTO ancora

- la Delibera di G. R. n. 1337 del 31 luglio 2009;
- la Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009 avente ad oggetto “Disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell’art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98. modificata ed integrata dalla Delibera di G. R. n. 1213 del 10 luglio 2009 pubblicata sul BURC n. 47 del 27 luglio 2009;

DECRETA

- di autorizzare la ditta individuale “**Agenzia Miele di Miele Biagio**” – codice agenzia **ASA1940** – con sede in **Roscigno (SA) alla Via Dante Alighieri, n. 66, P.IVA 02558790651**, nella persona del legale rappresentante Sig. **Miele Biagio**, nato a nato a Roscigno (SA) il 31.05.1964 - C.F. MLIBGI64E31H564I - e residente in Roscigno (SA) alla Via Madonna delle Grazie, n. 15, al servizio di riscossione della tassa automobilistica, **con decorrenza 07 febbraio 2011**;

- di fare obbligo al soggetto autorizzato di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione intervenuta, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, relativa agli elementi soggettivi ed ai requisiti professionali che hanno dato luogo al rilascio della stessa;

- di revocare a tutti gli effetti la precedente autorizzazione emessa in data 28.04.2004 con Disposizione Dirigenziale prot. n. 2004.0352057;

- di inoltrare il presente provvedimento:

- alla società “Agenzia Miele di Miele Biagio” – codice agenzia ASA1940 nella qualità di soggetto autorizzato;

- di comunicare l’adozione del presente provvedimento:

- al polo telematico Avantgarde ai fini dell’attivazione alla riscossione delle tasse automobilistiche e per il seguito di competenza;
- alla Società assicuratrice emittente la polizza fidejussoria;

- di disporre l’invio del presente atto al B.U.R.C per la pubblicazione.

Dr. **Ciro Russo**